

STATUTO

APULIA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIALE IGNAZIO
D'ADDEDDA 19

Numero REA: FG - 271072

Codice fiscale: 03754070716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la Società cooperativa sociale di tipo "A" ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 381/1991 denominata:

"APULIA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società cooperativa, in conformità al D. Lgs 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.". La società ha sede nel Comune di **FOGGIA**.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere

istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata anche prima della scadenza del termine.

Titolo II

Requisiti mutualistici - Oggetto

Articolo 3 - Requisiti di mutualità prevalente

La Cooperativa sociale, ai sensi dell'articolo 111 septies disp. att. c.c., è considerata, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente.

A tal fine la Cooperativa non può ai sensi dell'articolo 2514 c.c.:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, che è priva di finalità lucrative, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera A della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti

Allegato "A"

Repertorio n. 13450

Raccolta n. 7694

diversi dai soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, peraltro, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi degli articoli 2513 e 2514 del codice civile. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 142/2001. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Considerato lo scopo mutualistico, così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività:

- assistenza attraverso accompagnamento con strutture pubbliche o private;
- gestione colonie, campi scuola e turismo sociale;
- maneggio inteso come ippoterapia rivolta alle persone disabili;
- servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le AA.SS.LL, gli EE.LL. e le Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;
- fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;
- gestire servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;

- gestire centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;

- operare nel campo della educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affettività o disagio familiare, attraverso la gestione di servizi sociali, pedagogici ed educativi;

- gestire asili nido, scuole materne, e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, campi scuola, strutture ricreative per bambini, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, alle famiglie ed alle scuole, ed anche servizi a domicilio di "baby-sitter";

- effettuare attività di promozione del benessere e di prevenzione del disagio giovanile (criminalità, tossicodipendenza, sfruttamento, ecc.), anche attraverso la gestione di attività e centri culturali, di documentazione, ricreativi, ed ogni altra attività aggregativa giovanile in genere;

- gestione centri di aggregazione sociale rivolti ad anziani;

- sostenere qualsiasi attività capace di promuovere un sistema di vita comunitario e favorire, attraverso l'attività di gruppo, la risocializzazione, l'approfondimento culturale e la crescita umana e professionale dell'individuo;

- corsi di formazione, intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei alla qualificazione professionale ed al reinserimento sociale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo U.E., di Enti locali, Regionali, Statali e privati;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

- gestione di strutture di assistenza e accoglienza per malati terminali e persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

- gestione di centri diurni, ed altre strutture con carattere animativo, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, la cultura, lo sport ed il turismo sociale; di comunità terapeutiche, di centri di emergenza, trasfusionali e pronto soccorso da effettuarsi con l'ausilio di autoambulanze ed eliambulanze, trasporto di emoderivati, materiali infetti ospedalieri e materiale sanitario per persone disabili.

La Società Cooperativa potrà promuovere lo spirito di

previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di

attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti. E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali e svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè:

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in società di capitali e consorzi che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società svolgerà le proprie attività volendosi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali ed economiche previste dalla vigente normativa anche comunitaria o da normativa che in futuro dovesse essere emanata anche in ambito comunitario. La cooperativa, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; costituire, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori, ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile.

Titolo III

Soci cooperatori

Articolo 5 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi la qualifica di medico di medicina generale, interessate a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre diventare soci della cooperativa elementi

tecnici, amministrativi e di supporto nel numero necessario

al buon funzionamento dell'ente.

La società può ammettere anche soci volontari ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991 che presteranno la loro attività gratuitamente, nei limiti e con le modalità di cui alla legge stessa.

Possono esistere soci sovventori che partecipano allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;
 - b) l'indicazione della attività svolta in relazione ai requisiti di ammissione;
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella cooperativa, prima della scadenza del quale non è ammesso il recesso.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota

integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dalla domanda di ammissione o da eventuali comunicazioni successive. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro **100,00 (cento virgola zero zero)**.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Articolo 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- c) al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento, approvato dall'assemblea con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla

consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi

all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Articolo 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto disposto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado per motivi oggettivi e soggettivi di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale. Il recesso è sempre consentito secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 2532 c.c. Il recesso non può essere parziale.

Articolo 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che senza giustificato motivo si rende moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questo caso il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese del detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli

Amministratori.

Articolo 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi o i legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione delle quote che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15 - Termini di decadenza

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o ai legatari dei soci defunti sono devolute al fondo di riserva legale.

Articolo 16 - Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 17 - Trattamento economico dei soci

Il trattamento economico dei lavoratori dipendenti delle cooperative è determinato con riferimento ai contratti collettivi vigenti per le mansioni effettivamente prestate in relazione all'esigenza dell'impresa sociale, fatte salve le competenze degli organi societari e il riconosciuto carattere di interesse collettivo dell'attività sanitaria.

Titolo IV

Soci sovventori

Articolo 18 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 19 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 20 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci

in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile e dal presente statuto, ai soci sovventori il diritto di

recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2) dal Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale formato dalle azioni nominative dei soci sovventori di valore nominale minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ognuna;

b) dal fondo di riserva legale indivisibile;

c) dalle azioni di partecipazione cooperativa;

d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;

e) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile ed è costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, per lasciti o per contributi in conto capitale di enti pubblici e privati.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo la normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli utili di bilancio sono così ripartiti:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura non inferiore al 3%;

c) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva indivisibile previsti dal presente statuto.

L'assemblea dei soci può comunque devolvere tutti gli utili

di bilancio al fondo di riserva legale indivisibile.

Le riserve sociali non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa e le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita, che eccede il valore nominale delle altre quote.

Articolo 25 - Ristorni

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Articolo 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- g) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta

o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui al presente statuto.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei

soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 29 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

Ogni socio cooperatore ha diritto di partecipare alle decisioni se iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Articolo 29 Bis - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei

soci debbono essere adottate mediante deliberazione

assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e da spedirsi mediante lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno o consegnata a mano con data e firma di ricevimento o mediante fax con rapporto di trasmissione, fatto pervenire ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita e che non può aver luogo nel giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per i quorum deliberativi valgono le norme del Codice civile per la società per azioni (artt. 2368 e 2369 c.c.).

Articolo 31 - Votazioni

Le votazioni sono palesi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno

presenti il presidente e il segretario.

Articolo 32 - Rappresentanza in assemblea

I soci che, in caso di malattia o di altro impedimento, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza, nell'ordine, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta fra i presenti. L'Assemblea provvede su proposta del Presidente alla nomina di un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno nomina due scrutatori, anche estranei. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Titolo VII

Amministrazione

Articolo 34 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica fino a revoca, sono rieleggibili e devono essere soci con possibilità di nomina anche di legali rappresentanti di Enti o associazioni di volontariato.

Articolo 35 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 36 - Metodi decisionali semplificati

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto

previsto nel successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 37 - Metodo decisionale collegiale

Quando lo ritenga utile o opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica oppure da almeno due sindaci ove nominati, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente oppure dal consigliere più anziano di età. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità

prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, è considerato decaduto.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova, se firmati dal Presidente e dal segretario, da nominarsi anche fra estranei al consiglio.

Articolo 38 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 39 - Compensi agli Amministratori

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni e, ove l'assemblea lo deliberi espressamente, un compenso da attribuirsi fino a eventuale modifica della deliberazione.

Articolo 40 - Interessi degli amministratori

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, in conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove nominati, dai soggetti indicati nell'art. 2477 c.c. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 41 - Rappresentanza

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza generale della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare direttori amministrativi e tecnici, nonché procuratori ad negotia e speciali, fissandone poteri e compensi.

A essi può venire conferita la rappresentanza da esercitarsi sia congiuntamente che singolarmente nei limiti dei poteri

stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Titolo VIII

Organo di controllo

Articolo 42 - Collegio sindacale

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea; in questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Articolo 43 - Compiti

Il collegio sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio. Il collegio sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia e convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito libro.

Articolo 44 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Titolo IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 45 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

La competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Titolo X

Controversie sociali

Articolo 46 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, potrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro così nominato dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, come modificato dal D.Lgs. 37/2004. La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia.

Titolo XI

Disposizioni generali e finali

Articolo 47 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 48 - Rinvio

Per quanto non previsto, stante l'attuale numero dei soci inferiore a nove, si fa riferimento, ai sensi dell' art. 2522 c.c., alle norme della società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Firmati: Unico Giuseppe - Fabrizio Pascucci (segue sigillo).